



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 7.3.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **3491** R.A.C.C. dell'anno **2015**

TRA

MONDELLO MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Costanza n.35 presso lo studio dell' Avv.to Domenico Vittucci che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,

RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n. 119/A presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanna De Maio giusta procura generale alle liti del 13.1.2015 n. rep. 11231,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 5.2.2015 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere alle dipendenze della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma; di avere svolto attività connesse alla progettazione ed alla esecuzione di opere pubbliche; che per dette attività l'art. 18 primo comma della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede incentivi da ripartirsi "con criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione"; che la Provincia di Roma ha adottato il regolamento di esecuzione del citato art.18 prima con deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/13 del 18.3.1998, poi con deliberazione della Giunta Provinciale n. 672/24 del 15.6.2005 e n. 831/29 del 20.7.2005 ed infine con deliberazione n. 756/24 del 1.10.2008; che secondo il citato regolamento gli Uffici Amministrativi dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma per il ricorrente hanno compilato apposite schede e tabelle predisposte dall'Amministrazione stessa per la liquidazione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94 s.m.l., relativi alle attività espletate dal medesimo; che la liquidazione di detti incentivi deve avvenire contestualmente alla definizione del quadro economico dell'intervento dopo l'approvazione del collaudo o dopo il certificato di regolare esecuzione o di ultimazione dei lavori; che il pagamento di detti incentivi è stato sollecitato il 12.12.2014 al Commissario Straordinario, al Dipartimento I-trattamento economico del personale e al Direttore del Servizio Viabilità Nord



dell'Amministrazione convenuta; che per il ricorrente è stato predisposto, per le attività espletate, un prospetto riepilogativo per un totale di € 20.001,99 degli incentivi maturati.

Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 per le attività espletate indicate nel prospetto degli incentivi inserito in ricorso per un totale di € 20.001,99; 2) condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento degli incentivi di cui al punto 1), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo; con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali.

Si costituiva la Città Metropolitana di Roma Capitale deducendo, dopo avere riepilogato il quadro normativo in materia: che nessun incentivo è dovuto quanto agli incentivi sul verde ed a quelli sgombraneve, spargisale ecc., come da giurisprudenza richiamata; che l'importo richiesto dal ricorrente è errato per sette schede lavori per le ragioni di cui alla memoria difensiva; che è errata la ripartizione dell'incentivo per le schede 413 e 437, per le quali spettano i minori importi indicati al punto c) della memoria difensiva; che per la scheda n. 366 nulla è dovuto al ricorrente che non risulta tra i dipendenti che hanno diritto all'incentivo per tale scheda lavori; che per le schede indicate al punto e) della memoria difensiva la liquidazione di quanto dovuto è intervenuta ed è prossimo il pagamento; che le altre voci di incentivo indicate in ricorso sono in parte esigibili e come tali ne è in corso la liquidazione e in parte inesigibili; che sono errate le date indicate come date di maturazione, dal momento che esse sembrano coincidere con quelle di redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non con quella di effettiva maturazione del diritto all'incentivo; che ai sensi dei commi 8 e 9 del Regolamento dell'Ente "la liquidazione finale avviene contestualmente alla definizione del quadro economico finale dell'intervento (rendicontazione), dopo l'approvazione del collaudo, se opera pubblica... con determinazione del Direttore del Dipartimento..."; che l'art. 141 comma 3 del Codice dei Contratti prevede che "il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"; che alle somme lorde vengono applicate le ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali; che è inammissibile la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. n. 724/94.

Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, all'esito della camera di consiglio decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che l'Amministrazione convenuta nelle note autorizzate ha depositato copia dei cedolini paga dei mesi di luglio 2015, agosto 2015, settembre 2015, ottobre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016 con i quali è stato eseguito il pagamento di complessivi € 8.850,15 a titolo di incentivi dovuti al ricorrente.

Dal prospetto inserito nelle note di parte convenuta emerge che ad oggi la situazione è la seguente: somme riconosciute e già pagate: € 8.850,15; somme richieste a titolo di interventi sul verde pubblico e di sgombraneve, spargimento del sale, antighiaccio e simili, ritenute dall'Amministrazione non dovute: € 10.375,94.

La difesa del ricorrente ha dedotto nelle note autorizzate che sono stati corrisposti nei mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre 2015 e gennaio 2016, tra gli incentivi richiesti con il ricorso, tutti gli importi indicati nelle schede prodotte con esclusione di quelli indicati nelle seguenti schede: nn. 375-432-495 per un totale di € 1.254,30 e quelli indicati nelle schede nn. 417-418-419-420 e 421, relativi a verde pubblico o a sgombraneve.

All'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha prodotto una nota del 22.2.2016 del sig. Mondello che comunica l'intervenuto pagamento con il cedolino di febbraio 2016 delle schede n. 375,432 e 495.



Quanto alle altre schede contestate, si osserva che la tesi della parte convenuta della non liquidabilità delle schede n.417-418-419-420-421, in quanto incentivi relativi ad interventi sul verde e sgombraneve, antighiaccio etc. ritenuti non dovuti non può essere accolta alla luce della documentata sussistenza delle schede in questione sottoscritte dal Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Esposito, unico deputato, sulla scorta del Regolamento sugli incentivi versato in atti, a proporre, in fase di liquidazione finale, l'attribuzione degli incentivi relativi alle attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche espletate dal personale dipendente. Peraltro il Regolamento dell'Ente prevede all'art. 2, relativo alla ripartizione degli incentivi ex art. 18 L. 109/94, quanto alla tabella A) da utilizzare per determinare la somma complessiva liquidabile, tre tipologie di opere, tra cui "*lavori di manutenzione straordinaria; restauri di modesta entità; sondaggi anche archeologici; verde pubblico; opere di difesa, protezione ambientale e di idraulica*", sicché sono dovuti anche tali incentivi.

In conclusione la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 10.215,83 per le schede nn. 417,418,419,420, oltre interessi legali come per legge mentre non spetta il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di € 10.215,83 per le schede nn. 417,418,419,420, 421, oltre interessi legali come per legge;

2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.309,00 di cui € 2.008,00 per compensi ed € 301,00 per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 7.3.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Vincenzi



